

(A22.1)

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2019 e 2020 DEL
PERSONALE DELLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA s.c.p.a**

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 12,00, e segg. presso i locali della società in Palermo nella P.zza Castelnuovo n. 35 sono presenti:

La società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano, e per esso dall' avv. Claudio Alongi giusta delega rilasciata in data 10.03.2021;

- da una parte -

In videoconferenza le OO.SS. rappresentative :

CGIL Fp, in persona del dirigente della Segreteria regionale Franco Campagna

CISL Fp, in persona del dirigente della Segreteria regionale Alfredo Piede

UIL Fp, in persona del dirigente della Segreteria regionale Gianni Borrelli

FISASCAT in persona del Segretario regionale Mimma Calabrò

UGL in persona del dirigente della Segreteria regionale Ernesto Lo Verso

COBAS in persona del dirigente della Segreteria regionale Michele D'Amico

SADIRS-URSAS in persona del dirigente della Segreteria regionale Fulvio Pantano

SIAD-CSA in persona del dirigente della Segreteria regionale Giuseppe Badagliacca

- dall'altra parte -

PREMESSO

Che sono ancora in corso di esecuzione i contratti di servizio con i quali le Aziende Sanitarie ed Enti ospedalieri soci committenti nonché i singoli dipartimenti regionali hanno affidato alla società l'espletamento di alcuni servizi di alcuni servizi ausiliari e strumentali;

Che la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., sulla scorta delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in regime di *in house providing* di alcuni servizi ausiliari e strumentali in favore dell'amministrazione regionale, delle aziende sanitarie ed ospedaliere soci committenti;

Che l'art. 18 della legge regionale 11/2010 relativa al contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale, ha previsto: "1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali. 2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali. 3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione. 4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. 5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione";

Che l'art. 1, comma 8, della legge regionale 16.01.2012 n. 9 ha previsto che " *A decorrere dall' 01 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali*";

Che l'art. 64 comma 8 della L.R. n. 21/2014 prevede che " *Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale*";

Che in esecuzione della Deliberazione della Giunta di Governo n. 232 del 31 maggio 2007 la società, previa approvazione delle tabelle di riclassificazione ed equiparazione economica da parte delle OO.SS. rappresentative ha applicato al proprio personale in organico gli istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. 2002/2005 del personale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. n. 10/2000, in sostituzione del previgente CCNL Commercio e Terziario, con le opportune variazioni e modifiche discendenti dalla natura giuridica della società partecipata operante in regime di *in house providing*;

Che in data 09.05.2019 è stato sottoscritto il nuovo C.C.R.L. relativo al triennio normativo ed economico 2016/2018;

Che ad oggi la società ha provveduto a riconoscere al personale in organico gli adeguamenti salariali nella misura indicata nel nuovo C.C.R.L. 2016/2018;

Che il C.d.A. nella seduta del 19.12.2019 ha individuato le risorse da destinare alla remunerazione del salario accessorio per l'anno 2019 in complessive € 3.075.000,00 oltre oneri sociali;

Che il C.d.A. nella seduta del 21.12.2020 ha individuato le risorse da destinare alla remunerazione del salario accessorio per l'anno 2020 in complessive € 3.075.000,00 oltre oneri sociali;

Che la società, intendendo recepire per il personale in organico i nuovi istituti di salario accessorio introdotti dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. n. 10/2000 triennio normativo ed economico 2016/2018, con le opportune variazioni e modifiche discendenti dalla natura giuridica della società partecipata pubblica operante in regime di *in house providing* e dalla peculiarità dei servizi svolti in favore degli Enti soci committenti, ha proposto alle OO.SS. rappresentative l'introduzione dei nuovi strumenti premiali a far data dall'anno 2021, considerato che occorre previamente predisporre un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance;

Che per gli anni 2019 e 2020, nelle more dell'approvazione e recepimento dei nuovi istituti premiali e della predisposizione di un nuovo S.M.V.P., la società e le OO.SS. all'unanimità hanno convenuto di riproporre il piano di lavoro dell'anno 2018, stante che le attività svolte dalla società sono identiche a quelle realizzate negli anni precedenti, riconducibili ai servizi ausiliari e strumentali affidati dai singoli Enti soci committenti con i contratti di servizio in attualmente in regime di proroga;

Che il piano di lavoro 2018, riproposto per gli anni 2019 e 2020, conteneva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del previgente C.C.R.L. 2002/2005 e 2006/2009 i livelli di risultato attesi con riguardo alle risorse umane e finanziarie impegnate;

Che all'interno del piano di lavoro erano state programmate ed individuate tutte le prestazioni lavorative effettuate dal personale societario, assegnato alle diverse strutture sanitarie e regionali sulla scorta delle apposite schede allegate ai contratti, in esecuzione dei servizi affidati in regime di *in house providing* dai singoli soci committenti, disciplinando al contempo l'attribuzione delle indennità di cui alla tabella "M" allegata al C.C.R.L. 2002/2005;

Che l'Ufficio Controllo di Gestione interno ha avviato le procedure per l'acquisizione delle certificazioni di avvenuto regolare espletamento dei servizi resi dal personale societario assegnato agli Enti/Soci Committenti;

Che le OO.SS. rappresentative nell'incontro di contrattazione del 03.03.2020, hanno rappresentato che il personale societario aveva puntualmente prestato le attività lavorative affidate con i rispettivi carichi di lavoro come inserite nel piano di lavoro, riproposto per l'anno 2019, e che erano ampiamente decorsi i termini contrattuali per la relativa liquidazione. Conseguentemente, all'unanimità, hanno richiesto alla società, nelle more della definizione dell'attività di contrattazione, la liquidazione di un acconto pari all'80% della quota annua previsionale spettante ad ogni singolo lavoratore oltre al pagamento delle indennità dovute in relazione alle effettive mansioni svolte, salvo conguaglio;

Che la società, stante il grave ritardo nella conclusione dell'attività di contrattazione integrativa e considerato che il personale aveva regolarmente espletato i servizi commissionati, come evinto dalle certificazioni degli Enti soci committenti, nella seduta del 29.04.2020 ha deliberato di ratificare il provvedimento del Presidente di accogliere la richiesta delle OO.SS. rappresentative della liquidazione del salario accessorio nella misura 70% della quota di salario accessorio spettante;

Che la società e le OO.SS. rappresentative hanno convenuto di riproporre per gli anni 2019 e 2020 gli stessi istituti di salario accessorio dell'anno 2018, stante l'identità del piano di lavoro e delle prestazioni lavorative rese dal personale societario, recependo i nuovi istituti di salario accessorio introdotti dal C.C.R.L. 2016/2018 a far data dall'anno 2021 previa predisposizione ed approvazione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance;

Che la società ha già richiesto agli Enti soci committenti le certificazioni, ancora in fase di acquisizione, delle prestazioni effettivamente svolte dal personale societario assegnato agli stessi, al fine di potere liquidare le indennità di cui all'odierno contratto collettivo vigente per gli anni 2019 e 2020, ed all'esito ha definito tutte le attività di verifica, rendicontazione e valutazione relative al piano di lavoro ed alle indennità di cui al presente contratto per gli anni 2019 e 2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue in articoli progressivi che formano unico contesto:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo, con riferimento agli anni 2019 e 2020, regola i sistemi di remunerazione del salario accessorio del personale in servizio alla Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time e part-time, e disciplina le modalità, i criteri e termini di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni.

Le parti espressamente convengono che a far data dall'anno 2021 previa predisposizione ed approvazione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance saranno resi operativi per il personale societario i nuovi istituti di salario accessorio previsti nel C.C.R.L. 2016/2018 con le opportune modifiche e variazioni discendenti dalla peculiare natura giuridica della società e dei servizi resi in favore degli Enti soci committenti.

Art. 2 - Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni

Il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 è stato definitivamente determinato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19.12.2019 in complessivi € 3.075.000,00 (tremilionisettantacinquemilauro) oltre oneri sociali.

Il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il periodo 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 è stato definitivamente determinato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21.12.2020 in complessivi € 3.075.000,00 (tremilionisettantacinquemilauro) oltre oneri sociali.

Art. 3 Lavoro Straordinario

La Società rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 ha destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario la somma di € 17.385,00 (2019) e € 51.267,00 (2020).

Tali risorse sono state già interamente erogate considerato che sono state definite le procedure di verifica della preventiva autorizzazione e certificazione delle ore effettivamente espletate.

Art. 4 - Indennità di turnazione

La quota del Fondo da destinare alla remunerazione dell'indennità di turnazione per il personale iscritto nei turni secondo le previsioni dell'art. 28 C.C.R.L. 2016/2018 è stata determinata, come emerge dal quadro sinottico costituente allegato A) del presente contratto, in complessive € 1.082.583,00 per l'anno 2019 e in complessive € 1.048.614,00 per l'anno 2020.

Le indennità di turnazione saranno riconosciute esclusivamente nella ipotesi in cui sarà certificato che il lavoratore ha effettivamente espletato prestazione lavorativa in turnazione per almeno due settimane effettive nel mese di riferimento, alternando ciclicamente le proprie prestazioni in orari antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni.

Nessuna indennità di turnazione è quindi riconosciuta al di fuori della suddetta ipotesi.

Le indennità di turnazione nella misura indicata nell'art. 28 del C.C.R.L. 2016/2018 remunerano integralmente le prestazioni in turnazione, per cui nessuno altro diritto di qualsivoglia natura potrà essere reclamato dal personale con articolazione oraria in turni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si recepisce ed applica quanto previsto dall'art. 28 C.C.R.L. 2016/2018 del personale della Regione siciliana.

Al personale che svolge turni di almeno otto ore consecutive, oltre la mezz'ora prevista per la pausa, sarà riconosciuto, alle condizioni e termini di cui all'art. 103 C.C.R.L. 2016/2018 il buono pasto del valore nominale di € 7,00.

Art. 5 - Parametri remunerativi compensi accessori

La quota destinata alla remunerazione dei compensi per l'incentivazione della retribuzione ed il miglioramento delle prestazioni è stata individuata nella misura complessiva di € 1.434.064,00 per l'anno 2019 e nella misura complessiva di € 1.586.510,00 per l'anno 2020, comprensiva delle risorse già utilizzate per l'erogazione dell'acconto per l'anno 2019 convenuto dalle parti e deliberato dal C.d.A. nella seduta del 29.04.2020.

I compensi per ogni singolo lavoratore, tenuto conto delle funzioni, mansioni, e servizi effettivamente espletati e certificati nonché dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano di lavoro, sono stati determinati dall'ufficio del controllo di gestione ripartendo la quota del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni sulla base dei parametri, distinti per categoria, di cui all'allegato "L" del C.C.R.L. 2002/2005, ed analiticamente espressi nei quadri sinottici, costituenti l'allegato A) del presente contratto.

I suddetti compensi, ovviamente, saranno decurtati in ragione delle assenze dal servizio effettuate da ogni singolo lavoratore, fatta eccezione per le sole assenze indicate nella circolare prot. n. 101034 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione siciliana del 04.11.2020.

La valutazione del personale ai fini dell'attribuzione dei compensi per la partecipazione al piano di lavoro sarà effettuata secondo i criteri e parametri di valutazione evidenziati nelle schede individuali predisposte dalla società ed allegate al piano di lavoro.

Art. 6 – Pagamento indennità accessorie

Le parti convengono di erogare, nei termini e limiti appresso specificati, le seguenti indennità: cambio consegne, pronta reperibilità, cassiere, rischio, rischio (maneggio denaro) e guida, secondo le funzioni, mansioni, carichi di lavoro o servizi effettivamente autorizzati, espletati e certificati rispettivamente negli anni 2019 e 2020, come saranno verificati dall'Ufficio controllo di gestione.

A tal fine sono accantonate complessivamente risorse pari ad € 384.778,00 per l'anno 2019 e pari ad € 388.613,00 per l'anno 2020, ripartite secondo il quadro sinottico costituente allegato B) del presente contratto.

Le suddette indennità saranno riconosciute e liquidate dalla società allorché sussistano i rigorosi presupposti, termini e condizioni espressamente indicati dal C.C.R.L.2016/2018, accertata l'intervenuta preventiva ed espressa autorizzazione da parte degli enti soci committenti.

Tali indennità sono riconosciute, per il periodo di effettivo espletamento delle mansioni cui sono collegate, alle seguenti categorie di lavoratori:

- 1) Indennità di guida: al personale che svolge la mansione di autista;
- 2) Indennità di cambio consegne: al personale addetto ai servizi di custodia con articolazione dell'orario di lavoro in turni, ciclici ed a rotazione, allorché svolga la suddetta mansione per almeno due settimane effettive in un mese;
- 3) Indennità di rischio: al personale che svolge prestazioni che comportano una continua e diretta esposizione a rischi per la salute e l'integrità fisica;
- 4) Indennità di cassiere: sarà riconosciuta al personale formalmente incaricato dalla società, cui è stata assegnata la mansione di cassiere nella misura annua complessiva rispettivamente di € 3.000,00;
- 5) Indennità di pronta reperibilità: secondo la disciplina di cui all'art. 29 del vigente C.C.R.L. 2016/2018;

Le indennità di rischio saranno liquidate esclusivamente per i giorni di effettivo espletamento delle mansioni cui sono collegate.

Art. 7 – Pagamento indennità

Il riconoscimento e la liquidazione definitiva di qualsiasi compenso o quota di salario accessorio previste dall'odierno accordo potrà essere effettuato - limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni di cui al primo comma - soltanto dopo l'avvenuta certificazione e verifica dell'avvenuto effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative che danno diritto alle indennità, nel rigoroso rispetto dei presupposti, requisiti e condizioni di cui al contratto collettivo adottato, assumendo i predetti ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 – Buoni pasto

Il buono pasto di cui all'art. 103 C.C.R.L. vigente, del valore nominale di € 7,00, sarà riconosciuta ai lavoratori che dopo avere espletato effettivamente l'intero orario ordinario giornaliero saranno chiamati a svolgere dopo la prescritta pausa di almeno trenta minuti effettivi, prestazioni di lavoro straordinario per almeno due ore effettive pomeridiane.

Resta fermo quanto già previsto nell'articolo 3 del presente accordo limitatamente al personale turnista.

Art. 9 – Rispetto disposizioni normative di cui all'art. 18 l.r. 11/2010

Le parti convengono che nessun compenso relativo al salario accessorio, potrà essere erogato, a qualunque titolo, se non espressamente inserito nel fondo per la remunerazione del salario accessorio per gli anni 2019 e 2020 di cui all'odierno accordo.

Convengono altresì che non potranno essere erogate forme di salario accessorio e indennità a vario titolo in favore del personale in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009, e comunque a quanto corrisposto ai dipendenti dei dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.

Art. 10 - Norme finali

L'efficacia della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato resta condizionata sospensivamente all'approvazione del C.d.A., del Collegio sindacale e dell'Ufficio del controllo analogo.

Qualora il comitato di controllo analogo, il collegio sindacale ed il C.d.A. non dovessero ratificare l'odierna ipotesi di accordo la società riattiverà l'attività di contrattazione provvedendo alla riconvocazione delle OO.SS. sottoscrittrici nel termine di giorni cinque dal ricevimento del pronunciamento del suddetto comitato.

Nell'ipotesi invece di ratifica dell'accordo da parte dei sopra indicati organi, la società provvederà a dare esecuzione al presente contratto integrativo entro e non oltre giorni trenta giorni dal ricevimento del sopra indicato parere di legittimità e comunque dall'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2021.